

[L'ESPERTO RISPONDE] - Come comportarsi in vista della prossima scadenza di maggio

Domanda Pac 2012, i vostri quesiti

[DI ANGELO FRASCARELLI]

Rotazione biennale, gli obblighi da rispettare

Sono un agricoltore che ha deciso di non aderire alla rotazione biennale prevista dall' art. 68; per quanti anni posso seminare cereali? Quali sono i miei obblighi?

■ S.M. – email

L'agricoltore, che ha deciso di non aderire alla misura dell'avvicendamento biennale dell'articolo 68, deve rispettare solamente le norme della condizionalità, che prevedono la possibilità di seminare cereali in monosuccessione per

un periodo massimo di cinque anni. A tal proposito occorre fare riferimento alla normativa nazionale sulla condizionalità (Decreto ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011) e alle eventuali norme integrative delle Regioni.

La normativa nazionale sulla condizionalità, nella Norma 2.2 "Avvicendamento delle colture", vieta la monosuccessione per una durata superiore a cinque anni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale,



spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata,

ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

Sono previste le seguenti deroghe:

1) monosuccessione di riso;

2) dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel «periodo in deroga». Per «periodo in deroga» si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;

[ART. 68 Avvicendamento, colture ammesse

Sono un agricoltore della provincia di Pesaro e chiedo un chiarimento per la rotazione colturale ai fini dell' art. 68 (avvicendamento).

Che cosa si intende quando si parla di erbai con presenza di essenze leguminose?

Per migliorare l'appetibilità del foraggio se semino il 33% di trifoglio, 33% di veccia e 33% di loietto, rientro a contributo?

Dovendo effettuare la rotazione biennale sulla mia azienda pongo alcune ipotesi di rotazione e gradirei sapere se rientro a contributo:

1) prima ipotesi:

- campagna 2011/2012 trifoglio squaroso o alessandrino;
- campagna 2012/2013 cereale;

2) seconda ipotesi:

- campagna 2011/2012 erbaio misto (leguminose-loietto);
- campagna 2012/2013 cereale.

■ G.B. – email

La misura dell'articolo 68 relativa all'avvicendamento concede un pagamento supplementare massimo di **100 euro/ha**, nelle regioni

centro meridionali, a condizione che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella stessa superficie di:

- un anno di **cereali autunno-vernini**: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro;
- un anno di **colture miglioratrici**: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggiere avvicendate ed erbai con presenza di essenze leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, maggese vestito.

L'**erbaio con presenza di essenze leguminose** è un erbaio che prevede una percentuale, anche minima, di leguminose. Quindi, un erbaio costituito da 33% di trifoglio, 33% di veccia e 33% di loietto rientra pienamente nella definizione di "colture miglioratrici".

In merito alle ipotesi di avvicendamento, si conferma che entrambe sono ammissibili al pagamento supplementare.

Infatti l'avvicendamento "trifoglio squaroso o alessandrino – cereale" rispetta la condizione di alternanza tra un anno di "coltura miglioratrice" e un anno di "cereale autunno-vernino". Analogo discorso vale per l'avvicendamento "erbaio misto leguminose loietto – cereale".

Occorre fare attenzione che i cereali ammissibili sono quelli autunno-vernini, indicati nell'elenco; in essi non rientrano il mais e il sorgo. ■

3) eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Le Regioni possono adottare le seguenti norme integrative, in base alle condizioni del suolo, al clima e ai sistemi aziendali esistenti:

- la durata massima della monosuccessione di cereali stabilendola, alternativamente, pari a due, tre, quattro o cinque anni o anche con durata differenziata in funzione di specifici gruppi di cereali, di determinati areali, di particolari caratteristiche pedoclimatiche e degli ordinamenti produttivi delle aziende, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;

- gli impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo nel caso

in cui, a seguito del ricorso alla deroga di cui al precedente punto 2, sia stata accertata una diminuzione del livello di sostanza organica.

Comunque la maggior parte delle Regioni ha mantenuto il divieto della monosuccessione dei cereali per un periodo di cinque anni.

[COSA FARE DOPO IL BIENNIO

Sono un agricoltore dell'Italia insulare. Vorrei porre una domanda per avere una delucidazione in merito all'avvicendamento biennale delle colture.

La mia domanda è questa: nella campagna 2010 ho aderito all'avvicendamento biennale per alcuni terreni che avevo seminato a grano nella campagna 2009/2010 e quindi dovevo nella campagna 2010/2011 alternare ad una coltura miglioratrice. Ciò è stato fatto.

Quando mi sono recato alla CAA per compilare la domanda unica di pagamento riferita all'anno 2011, per quei medesimi terreni mi hanno detto che dovevo confermare l'avvicendamento.

Ora mi chiedo: sono vincolato pure quest'anno (annata agraria 2011/2012 ovvero Domanda unica 2012), oppure l'avvicendamento per quei terreni si chiude, e posso coltivare qualsiasi coltura?

■ N.M. - email

L'agricoltore ha coltivato grano (cereale autunno-vernino) nella campagna agraria 2009/2010 (Domanda unica 2010). Nella campagna agraria 2010/2011 (Domanda unica 2011), l'agricoltore ha chiuso l'avvicendamento con una coltura miglioratrice.

In questo modo, l'agricoltore ha rispettato l'avvicendamento biennale, previsto

dalla specifica misura dell'articolo 68. Di conseguenza ha diritto al pagamento supplementare, sia per l'anno 2010 che per l'anno 2011.

Nel biennio 2012/2013, l'agricoltore può adottare due decisioni:

1) **non aderire** alla misura dell'avvicendamento biennale, quindi **non richiedere il pagamento supplementare**: in tal caso, nell'annata agraria 2011/2012 (Domanda unica 2012), l'agricoltore è libero di praticare qualsiasi coltura;

2) **aderire** alla misura dell'avvicendamento biennale, quindi **richiedere il pagamento supplementare**: in tal caso, l'agricoltore deve rispettare un nuovo impegno, che dovrà avere inizio nell'annata agraria 2011/2012 con un cereale. ■

VIGOLO

MUOVE LA TERRA
Dalla preparazione del terreno,
alla semina, alla trinciatura.
La gamma più completa sul mercato.

Ripuntatori

Erpici rotanti

Zappatrici

Trinciasocchi

Trinciasarmenti

Trincia laterali

VIGOLO srl - Via dell'Industria, 27 - 36045 ALONTE (VI) ITALIA - Tel +39.0444.436247 - info@vigolo.com - www.vigolo.com

Affitto della terra e titoli

[PAC 2014-2020 E NUOVE ATTIVITÀ

Mia madre gestisce come I.A.P. circa 40 ha di terra di cui 17 in proprietà e 23 in affitto, con titoli Pac che coprono tutta la superficie coltivata. Le colture praticate sono grano, mais, soia e bietola. Essendo io un perito agrario attualmente in cassa integrazione (per crisi di settore nell'industria in cui lavoravo come tecnico agricolo) e visto che non si intravedono prospettive di miglioramento per una ripresa del lavoro, potrei essere costretto nel 2012 o 2013 a subentrare nella gestione di una parte dall'azienda agricola di mia madre (terreno in affitto) per poter raggiungere l'età pensionabile. Secondo quanto indicato dal professor Angelo Frasca-relli su TV n. 42, pag. 8, la nuova Pac prevede che, nel 2014, potranno accedere ai nuovi titoli Pac solo i coltivatori che hanno attivato almeno un titolo nel 2011. Mi sorge il seguente dubbio: chi aprirà un'attività agricola nel 2012 o 2013 subentrando a un familiare rischia di ritrovarsi nel 2014 senza titoli Pac pur avendoli percepiti nel 2012 e 2013? Chiedo chiarimenti in merito.

■ Lettera firmata

Il lettore ha correttamente interpretato la proposta della nuova Pac 2014-2020 sui pagamenti diretti; tuttavia il suo caso personale è risolvibile per il fatto che il futuro agricoltore subentrerà in un contratto di affitto per successione.

Il caso descritto dal lettore prevede un'agricoltrice (la madre) che nel 2011 ha preso in affitto un terreno con un contratto di affitto pluriennale con scadenza 2016. Su tale terreno, il lettore (figlio dell'agricoltrice) vorrebbe iniziare un'attività agricola nel 2012 o 2013 o 2014, attraverso un subentro nella conduzio-

ne dei terreni presi in affitto.

Stante la proposta della nuova Pac 2014-2020, il lettore (e futuro agricoltore) non avrà la possibilità di accedere ai nuovi titoli della Pac che saranno assegnati nel 2014. Infatti, nella nuova Pac 2014-2020:

- i titoli all'aiuto saranno assegnati agli agricoltori in seguito alla presentazione della Domanda Unica del 2014; il numero dei titoli, che saranno assegnati ad ogni agricoltore, corrisponde al numero di ettari ammissibili, indicati nella Domanda Unica al 15 maggio 2014;

- gli agricoltori riceveranno i titoli nel 2014 solo se, nel 2011, hanno attivato almeno un titolo in base al regime di pagamento unico attualmente in vigore.

Pertanto, un agricoltore che non ha presentato la Domanda Unica nel 2011 non potrà accedere all'assegnazione dei nuovi titoli. Questo è il caso del lettore e futuro agricoltore.

Tuttavia il lettore, essendo un erede della madre coltivatrice, potrà aspirare all'ammissibilità dei titoli nel 2014. Infatti, la proposta di regolamento (art. 28) prevede che saranno fissate norme – tramite un regolamento delegato della Commissione – per i casi di subentro in un contratto di affitto per successione. Analogamente, la stessa proposta di regolamento (art. 28) prevede anche i casi di successione effettiva o anticipata, di cambiamento della forma giuridica o di denominazione, fusione o scissione dell'azienda.

In altre parole, il lettore e futuro agricoltore avrà accesso ai nuovi titoli della Pac 2014-2020 in virtù di erede che subentra in un contratto di affitto per successione. ■

[DAL PALAZZO

[DI MASSIMO ALIPRANDI]

[CAMERA

Su alcune tematiche connesse all'agricoltura il Parlamento non fatica a trovare l'unanimità. È accaduto ancora una volta alla *Camera* in occasione dell'approvazione della risoluzione sulla **contraffazione nel settore agro-alimentare** predisposta dalla *Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale*, un documento nel quale vengono delineate delle proposte mirate in grado di offrire regole chiare ed efficaci a tutela degli operatori economici, dei consumatori e di tutto il sistema Paese.

Nella sua prima seduta dopo le festività di fine anno l'*Aula di Montecitorio* ha dato via libera anche a una mozione unitaria sulle misure per l'**etichettatura degli alimenti destinati ai celiaci**, impegnando il Governo, tra l'altro, ad esprimere parere negativo all'abolizione della normativa europea relativa alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.

Commissioni parlamentari al lavoro sul decreto legge "milleproroghe" in discussione in sede referente presso le *Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio*. In particolare, la *Commissione Agricoltura* si è soffermata sulle proroghe relative al settore della pesca e dell'acquacoltura, all'operatività del Sistri e sulle nuove norme fiscali in materia di fabbricati rurali.

Dopo aver espresso un parere favorevole sugli emendamenti attinenti materie agricole al disegno di **Legge comunitaria per il 2011** tra i quali quelli relativi alla caccia, all'etichettatura dei prodotti alimentari e alla produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, la *Commissione Agricoltura* ha iniziato l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di **prodotti fitosanitari** e relativi coadiuvanti.

Infine, in *Commissione*, il sottosegretario per le Politiche agricole Franco *Braga* ha risposto a tre interrogazioni di *Delfino* (Udc) sulla crisi del settore olivicolo nella regione Puglia causata dalla cosiddetta **lebbra dell'olivo**, sulle iniziative per migliorare la **condizione delle imprese agricole** italiane con specifico riferimento all'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre e sugli ostacoli posti dalle autorità russe nei confronti delle importazioni dei **prodotti ortofrutticoli** e dei **vini italiani in Russia**, argomento quest'ultimo affrontato in una interrogazione anche da *Nastri* - Pdl.

[SENATO

Tracciare una disciplina omogenea ed essenziale della figura e della professionalità dell'**impresa agromeccanica** è l'obiettivo di un disegno di legge di *Mongiello* (Pd) di cui la *Commissione Agricoltura di Palazzo Madama* ha iniziato l'esame. Le prospettive del settore agromeccanico sono infatti di grande sviluppo in termini non solo di incremento di competitività dell'agricoltura, ma anche di connessione della stessa con esigenze ambientali e di salute pubblica.

La *Commissione Agricoltura* ha anche costituito un comitato ristretto per giungere alla predisposizione di un testo unificato dei disegni di legge di *Bertuzzi* (Pd) e *Scarpa Bonazza Buora* (Pdl) sulle misure per la competitività dell'**imprenditoria giovanile** e il ricambio generazionale **in agricoltura**. ■